

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 122/2012

Decreto N.440 del 16 Febbraio 2016

Liquidazione alla Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, indennità definitive di esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) del rimborso forfettario per le spese istruttorie sostenute nella stima dell'indennità definitiva di esproprio ed occupazione temporanea, ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii., in relazione alla procedura espropriativa delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 11, nel Comune di Cavezzo (MO).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al sottoscritto Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici provvisori;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012;

Rilevato che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi

verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla Agenzia delle Entrate territorialmente competente

Considerato che il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate, per la procedura EST relativa al Lotto 11, ha ad oggetto l'area catastalmente identificata nel Comune di Cavezzo (MO), al foglio 21, mappale 8p (ora frazionata);

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato, ai proprietari interessati, l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione dell'area in argomento;

Considerato che i proprietari interessati non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate per il procedimento di esproprio, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata, e che pertanto a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'indennità provvisoria proposta e notificata non si è ritenuta concordata;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 293 del 28 febbraio 2014, con il quale è stato notificato l'invito ai proprietari non concordatari, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. a comunicare l'intenzione di avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto dallo stesso art. 21, commi da 3 a 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che i proprietari interessati non hanno comunicato la volontà di avvalersi del procedimento di cui alla sopra citata normativa;

Considerato che l'Autorità espropriante, ex art. 21, comma 15, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

in data 21 maggio 2015 (assunta al CR.2015.23454 del 21/05/2015) ha trasmesso l'istanza alla Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) al fine di determinare l'indennità di espropriazione ed occupazione non condivisa delle aree in oggetto;

Preso atto che in data 6 ottobre 2015 la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena ha trasmesso all'Autorità espropriante la relazione di stima per la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio (Deliberazione n. 49 del 25/09/2015, assunta al Prot. CR.2015.48213 del 06/10/2015);

Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 4, L.R. Emilia Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii., i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

Rilevato che in data 29 dicembre 2015, la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena ha trasmesso una richiesta di versamento di Euro 250,00, a titolo di "Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione Artt. 24,25 della L.R. n. 37/2002", sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria della Provincia di Modena, IBAN: IT48D0200812930000003189179 (assunta al Prot. CR.2015.62127 del 29/12/2015);

Ritenuto che in base a quanto sopra esposto e alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla liquidazione, a favore della Provincia di Modena (MO), della somma di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00);

Considerato che l'importo del rimborso di cui sopra risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la Commissione Provinciale per la determinazione valori agricoli medi, indennità definitive esproprio e valori costruzioni abusive della Provincia di Modena (MO) ha determinato, su istanza dell'Autorità espropriante, l'indennità definitiva di esproprio ed occupazione delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 11 nel Comune di Cavezzo (MO);
- 3) di dare atto che l'attività istruttoria è rimborsata forfettariamente ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia - Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.;

- 4) di liquidare alla Provincia di Modena (MO), la somma di euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) a titolo di rimborso spese ex art. 25, comma 4, L.R. Emilia - Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione, mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, versando l'importo complessivo di euro 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) con emissione di bonifico su c/c bancario intestato a:

Tesoreria della Provincia di Modena

IBAN IT48D0200812930000003189179

indicando la seguente causale: "Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione artt. 24, 25, della L.R. 37/2002";

- 6) di dare atto che l'importo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)